

detti contratti non sarebbero stati dichiarati al fisco italiano e l'interessato avrebbe anche utilizzato società create *ad hoc* nei cosiddetti paradisi fiscali;

quanto accaduto inequivocabilmente ha danneggiato la Fisi, poiché la medesima è stata indebitamente esclusa essendo, tra l'altro, titolare di un diritto — su contratti regolari — agli emolumenti in oggetto pari al 30 per cento, come, ovviamente, l'erario, parimenti ascluso;

quanto denunciato porta inevitabilmente a considerare che vi sia in merito a questa vicenda un forte conflitto di interessi che vede coinvolto anche il neo-eletto presidente nella sua veste di « legale rappresentante » di azienda coinvolta nella vicenda dove la FISFI, da lui rappresentata, è parte lesa;

per presunte irregolarità il procedimento elettorale è stato impugnato dinanzi alle competenti sedi giudiziarie e si attende l'esito del giudizio arbitrale;

era forte l'esigenza di un rilancio dell'immagine istituzionale della FISFI e della sua proiezione internazionale;

l'Italia, con le Olimpiadi bianche del 2006 alle porte, non può permettersi di preparare questo appuntamento con una situazione di scarsa chiarezza all'interno della Federazione sportiva direttamente interessata;

organi di stampa hanno commentato il patteggiamento di Tomba e quindi la sua ammissione di colpevolezza;

esiste un consistente malumore tra le società sportive e fra i tecnici aderenti alla FISFI sia per gli scarsi mezzi economici sia per i deboli indirizzi organizzativi —;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto;

se non si ritenga opportuno avviare un'inchiesta che appuri le eventuali responsabilità dei soggetti chiamati in causa proprio nel momento in cui lo sport italiano sta vivendo momenti difficili,

come dimostrano i casi eclatanti del doping nel ciclismo e dei passaporti falsi nel calcio;

se e quali iniziative si intenda adottare al fine di tutelare gli interessi collettivi e garantire l'immagine dello sport italiano e della Fisi, oggi più che mai in virtù del prossimo appuntamento, e cioè le Olimpiadi del 2006;

se non si ritenga utile e doveroso commissariare l'ente in oggetto anche per verificare se i requisiti giuridici di eleggibilità di tutti gli altri membri del consiglio siano consoni alle responsabilità ed al lavoro da portare avanti, ma soprattutto se previsti dallo Statuto Federale e dalle leggi vigenti. (5-00071)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

SERENA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

i consigli degli ordini forensi, essendo enti pubblici, debbono osservare con il massimo rigore le norme di legge, in particolare quando esercitano l'attività disciplinare sui propri iscritti, poiché tali potestà disciplinari sono sovente in attrito con il dettato costituzionale e poiché, nell'esercizio di una potestà simile a quella giudiziaria, essi debbono osservare scrupolosamente gli obblighi di terzietà, imparzialità ed onestà nel giudicare;

secondo quanto risulta all'interrogante ciò non avverrebbe nelle sale dei consigli degli ordini forensi delle città di Pordenone e di Trieste, siti, a spese della collettività, presso i locali Palazzi di Giustizia;

infatti, tali organismi sono stati sottoposti a plurimi atti di querela per reati compiuti nell'esercizio di tali potestà di diritto pubblico;

tali querele, oltre sessanta, pendono presso diverse procure del Veneto ed hanno per oggetto fattispecie criminali gravissime, quali l'abuso d'ufficio, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'omissione di atti dovuti d'ufficio, la violazione della legge sulla trasparenza amministrativa, la violazione della legge a tutela della *privacy*;

una parte di tali violazioni è anche stata oggetto di un documentato volume di un certo Robin Hood dal titolo « Toghe Forchette — La Giustizia secondo l'ordine forense » (edizioni Littoria, Milano, 2000), ove si evidenzia e si documenta l'uso di processi disciplinari quale mezzo di repressione sul lavoro degli avvocati politicamente non allineati (abuso d'ufficio), si chiede di sapere —:

se si ritenga ammissibile che degli enti di diritto pubblico come i menzionati consigli degli ordini degli avvocati siano retti e composti da persone sottoposte ad oltre sessanta carichi processuali penali pendenti, con accuse gravissime e per fatti compiuti con abuso delle suddette potestà di diritto pubblico;

se il Ministro della giustizia non intenda svolgere gli accertamenti inerenti la posizione dei membri dei consigli degli ordini degli avvocati di Trieste e Pordenone;

se, vista la situazione, il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di un commissariamento dei suddetti consigli degli ordini degli avvocati.

(4-00297)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:

GERMANÀ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1996 n. 647 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535

recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, eccetera », all'articolo 10, comma 8, recita che ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intenda:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

il decreto 13 aprile 1999 n. 293 « Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modificazioni » promulgato dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone che:

1. il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (articolo 5, comma 3);

2. le iniziative di pesca turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5 primo comma lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni